

Sentenza n. Reg.Gen. n.268/2018

Cron.n. Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
- Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
- Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile di rinvio dalla Cassazione, iscritto al n. 268 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili anno 2018, avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, promosso

da

D'Ambrosio Vinicio, c.f. DMBVNC48E21F230, rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv.to Fabio Del Vecchio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Garibaldi n. 110.

ATTORE IN RIASSUNZIONE

nei confronti di



Dell'Omo Nicola, c.f. DLLNCL83M29A930J, rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, dall'avv.to Michele Barisciano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Campobasso, v. de' Ferrari n. 34.

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 221, co.4, del d.l. n. 34/20, e successive modificazioni e proroghe.

FATTO

D'Ambrosio Vinicio sporgeva querela nei confronti di Dell'Omo Nicola per aver lo stesso, in qualità, di direttore di testata giornalistica *on line*, permesso la pubblicazione di un articolo reputato dal querelante offensivo e diffamatorio.

Nell'instaurato procedimento penale, il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, con sentenza in data 10.2.2014, condannava il Dell'Omo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore del D'Ambrosio, costituitosi parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2, e 3, c.p., in rubrica ascrittogli, per aver redatto e pubblicato sul giornale telematico "Prima Pagina Molise.it" un articolo dal titolo "Il Vizio di Vinicio", con il quale, secondo l'assunto accusatorio, si offendeva, anche con l'attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione del D'Ambrosio.

Detta sentenza veniva impugnata dal Dell'Omo, e la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 15/12/2016, assolveva il suddetto imputato con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", revocando le statuizioni civili, disposte dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile; la Corte di Appello procedeva, ex art.



130 c.p.p., anche alla correzione di errore materiale del capo di imputazione, aggiungendovi la contestazione di cui all'art. 57 c.p.

Avverso la sentenza della Corte territoriale di Campobasso, di cui chiedeva l'annullamento, D'Ambrosio Vinicio proponeva tempestivo ricorso per cassazione, agli effetti civili, sia sostenendo che l'art. 57 c.p. sarebbe applicabile anche al direttore di un giornale *on line*, sia ritenendo che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Appello, l'articolo in esame avesse un carattere diffamatorio, superando i confini del diritto di critica e di cronaca.

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 13398/18 dell'11.12.2017 depositata il 22.03.2018, accoglieva il ricorso, enunciando il principio di diritto, cui questa Corte è tenuta ad uniformarsi, della possibilità di applicare l'art. 57 c.p. anche ai direttori di giornali telematici, e annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, e per provvedere anche all'eventuale liquidazione in favore della parte civile costituita delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.

La Suprema Corte non entrava nel merito del carattere diffamatorio dell'articolo, reputando semplicemente generica la motivazione sul punto resa dalla Corte campobassana.

A fronte del disposto rinvio, con citazione notificata il 22 giugno 2018, D'Ambrosio Vinicio ha citato Dell'Omo Nicola dinanzi all'intestata Corte di Appello, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente patiti e la condanna alle spese degli intrapresi giudizi, con distrazione.

Il Dell'Omo si è costituito in giudizio per resistere alla domanda avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese della lite.



Disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 1872020, conv. in l. n. 27/2020, le parti si sono richiamate ai propri atti introduttivi e la Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 21 ottobre 2020, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre dunque procedere a verificare la fondatezza della domanda risarcitoria attorea, in riferimento a tutti i presupposti civilistici dettati dall'art. 2043 c.c., preliminarmente dovendosi rammentare che "il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto da questa Corte in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non subisce alcun tipo di condizionamento e pertanto deve estendersi all'intera pretesa risarcitoria, e dunque sia all'*an* che al *quantum debeat*" (Cassazione penale, sentenza del 4 febbraio 2014, n. 5460).

Ciò posto, nel costrutto difensivo dell'attore la richiesta risarcitoria troverebbe il suo fondamento nella condotta posta in essere dal dell'Omo, inquadrabile nella fattispecie criminosa della diffamazione.

In dettaglio, secondo il D'Ambrosio, l'articolo di giornale incriminato conterrebbe espressioni diffamatorie, quali: "*scopiazatore degli articoli e delle inchieste tratte dalle pagine dei giornali ... La differenza tra Vinicio D'Ambrosio e i pochi giornalisti liberi è che questi ultimi non hanno scheletri nell'armadio...i documenti dicono che lo strenuo accusatore del modello Iorio (criticabile ancora sia chiaro) e dell'allegra gestione dei fondi pubblici è stato parecchio colluso con tali strategie. Esempi? Se D'Ambrosio racconta del finanziamento sulle ormai famose api mellifere dimentica che nel 2005 sottopose lo stesso progetto che dileggia alla Comunità Montana di Trivento ...il*



fustigatore dei costumi molisani attacca il sistema universitario regionale, perché non spiega che è stato anche lui ingranaggio di tale meccanismo? Una docenza nel 2006, quindi in piena era Cannata, per un seminario costato € 3.000,00... e quando reclama l'eticità dei comportamenti di chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni (argomento sempre valido e non in discussione) dimentica le sentenze della Corte dei Conti che lo hanno condannato per aver percepito contributi in favore delle cooperative in maniera illegittima. Da oggi in avanti potremmo chiamarlo Vinizio visto che il vizio di cantarla a tutti dovrà passargli di un solo colpo. Perché da oggi non è più credibile ... il resto è cronaca si chiama figura di merda".

In realtà, l'articolo in questione non contiene alcuna componente diffamatoria.

Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte <<in tema di diffamazione a mezzo stampa, anche nell'esercizio del diritto di critica, deve essere rispettato il requisito della verità: ciò con riferimento non al contenuto valutativo della critica, ma al suo presupposto fattuale. Vale a dire che, una volta riferito un fatto, un avvenimento, una condotta, un'opinione) nei suoi esatti termini (almeno in quelli che appaiano, all'esito di un diligente accertamento, al momento in cui la notizia viene diffusa), il giornalista, come qualsiasi cittadino, è poi libero di sottoporlo a valutazione e critica, ben potendo essere la critica aspra, corrosiva, distruttiva, radicale e impietosa, sempre, si intende, che ricorrano gli ulteriori requisiti della rilevanza sociale e della continenza espressiva. In altre parole, la rispondenza al vero del fatto criticato costituisce il presupposto sul quale l'attività di critica si innesta, per l'ovvio motivo in base al quale criticare un fatto non vero, non solo costituisce un inescusabile danno nei confronti del soggetto cui ingiustamente si attribuisce un comportamento non tenuto, ma integra anche gli estremi della falsa comunicazione nei confronti dei destinatari della notizia di critica – cronaca, che, dunque,



vedono, di riflesso, frustrato il loro diritto di essere correttamente informati>>

(Cassazione penale, sentenza del 14 ottobre 2016, n. 6463).

Nel caso che occupa, la stessa sentenza del Tribunale di Campobasso riconosceva non solo la “rilevanza della notizia”, ma anche una *“certa qual veridicità a quanto riferito nell’articolo de quo, sebbene non tutti i fatti denunziati assumano, nella realtà, quella valenza che è stata loro attribuita dal giornale”*.

In realtà, tutti i fatti evocati nella pubblicazione sono rispondenti al vero e hanno costituito correttamente il presupposto per l’esercizio del diritto di critica. E’ pacifico che la critica non mira ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali. Rimangono validi i requisiti della pertinenza, cioè dell’interesse pubblico alla conoscenza dell’informazione, nonché quello della correttezza formale dell’esposizione, e, cioè, stretta relazione con i fatti esposti (cosiddetta continenza).

Ma nel caso della critica occorre bilanciare, ancor di più, l’interesse individuale alla reputazione con la libera formazione del pensiero.

A differenza della cronaca, la critica non mira a fornire la conoscenza di fatto storico e realmente accaduto, ma ad esprimere un giudizio, spesso cinico e severo o talvolta sarcastico e polemico, sul fatto e/o sul comportamento tenuto dalla persona che è oggetto di attenzione della pubblica opinione.

In altri termini, nella critica il fatto non è descritto e non deve essere riprodotto nelle sue esatte connotazioni spazio – temporali, ma è solo presupposto, affinché da esso possa svilupparsi l’argomentazione critica e la valutazione soggettiva oggetto di divulgazione.

Perciò, la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri formali, ma va allargata fino a ricomprendere l’interpretazione



soggettiva dei fatti, che sono raccontati per svolgere le censure che si vogliono esprimere (Cassazione penale, sentenza del 22 gennaio 1996 n. 465).

Da qui la Suprema Corte: *“In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica”* (Cassazione penale, sentenza del 23 settembre 2014, n. 49570).

Fatte queste necessarie premesse, si osserva come nell’articolo in esame non vi siano contenuti offensivi e denigratori, che travalichino il diritto di critica.

Appare a questo punto opportuno passare in rassegna ed analizzare quelle che sarebbero a giudizio dell’attore, le frasi dal contenuto diffamatorio.

a. *“Scopiazatore degli articoli e delle inchieste tratte dalle pagine dei giornali”*

Secondo parte attrice, l’articolo in questione avrebbe contenuto diffamatorio lì dove appella il D’Ambrosio come uno scopiazatore di articoli e di inchieste tratte da pagine di altri giornali.

Ebbene, il fatto che il D’Ambrosio abbia utilizzato materiale e pubblicazioni effettuate da altri giornalisti è un fatto pacifico e documentalmente provato: è sufficiente scorrere il libro criticato – prodotto in atti - per avvedersi del continuo richiamo ad attività di indagine e ad articoli scritti da altri giornalisti.

In realtà ciò è ammesso dallo stesso attore, il quale all’udienza del 23.1.13 (cfr. all. 1a) così riferiva: *“è un lavoro originale che a sua volta è stato ripreso da organi di*



informazione nazionale e regionale>> (p.8); oppure:<<domanda: nella preparazione del libro, lei ha utilizzato scritti di altri? Risposta D'Ambrosio: Sì, certo>> (p.9).

La teste, Sammartino Lucia, giornalista molisana, in sede di escussione testimoniale, dichiarava:<<domanda: nel libro ... trae spunto dalle inchieste condotte dai giornalisti, tra questi anche da lei? Risposta: Sì, in gran parte del libro (...) (p.4) ... c'è stata tutta una fase di ricerca delle informazioni che ho svolto io... Bisogna avere buone fonti che sono rapporti molto personali di stima reciproca anche perché le fonti vogliono rimanere tali, anonime, bisogna avere abbastanza fiducia del giornalista al quale si passano determinati documenti ... c'è un bel lavoro di ricerca ... Domanda: quindi il D'Ambrosio tutto questo non l'ha fatto? Risposta: nelle parti nelle quali cita me no... Domanda: si è sentita un attimo defraudata dallo scritto del D'Ambrosio? Lei come giornalista? Risposta. Un po'>>.

Si può quindi affermare che l'informazione data con l'articolo reputato diffamatorio è corretta e rispondente al vero ed il termine "scopiazzone di articoli" – sicuramente utilizzato in un'accezione sarcastica – non è contrario al vero e non trascende dai limiti del diritto di critica, seppur spietata ed intransigente.

b. "La differenza tra Vinicio D'Ambrosio e i pochi giornalisti liberi è che questi ultimi non hanno scheletri nell'armadio... i documenti dicono che lo strenuo accusatore del modello Iorio (criticabile ancora sia chiaro) e dell'allegria gestione dei fondi pubblici è stato parecchio colluso con tali strategie. Esempi? Se D'Ambrosio racconta del finanziamento sulle ormai famose api mellifere dimentica che nel 2005 sottopose lo stesso progetto che dileggia alla Comunità Montana di Trivento ...



Altra frase incriminata è quella di avere *“scheletri nell'armadio”*, in quanto il D'Ambrosio, sebbene strenuo accusatore della gestione fatta dal Presidente della Regione Molise, Iorio, è stato parte di tale sistema.

In realtà tale critica non viene abbandonata a sé stessa, ma motivata con chiari ed espliciti esempi, quale quello dei finanziamenti per le api mellifere e quello dei fondi mal gestiti, per cui lo stesso D'Ambrosio ha subito condanna dalla Corte dei Conti per illeciti erariali. (cfr. all. 1d).

Per quel che concerne le *“api mellifere”*, lo stesso D'Ambrosio ammetteva che nel libro criticava aspramente l'art. 15 e la *“barzelletta”* dell'*apis mellifera ligustica*. E' sufficiente scorrere la pagina 150 del libro del D'Ambrosio: *“ma non è Vitagliano uno dei massimi artefici dell'allargamento dell'area ... Non è l'autore insieme al presidente Iorio dell'art 15, ideato per spendere centinaia di milioni di euro per progetti distribuiti in tutto il Molise: ...l'apis mellifera, che sono diventate la barzelletta dei più importanti mezzi di comunicazione nazionali?”*.

Ora, a queste *“centinaia di milioni di euro”* ha attinto anche lo stesso D'Ambrosio.

Ciò risulta documentalmente (cfr. all. 1b); ma è lui stesso a confermarlo all'udienza del 23.1.2013 (cfr. p.10): *“Nel mio libro io stigmatizzo fortemente l'articolo 15, però quando una cooperativa aderente, io all'epoca ero presidente di Cof cooperativa, si presentò da me per dire veicola questo progetto presso la Comunità Montana, io non potevo non farlo, non lo potevo non fare perché, altrimenti, la cooperativa sarebbe andata via dalla mia associazione per aderire ad altra associazione, quindi io l'ho presentata...tra l'altro questa proposta è stata anche realizzata”*.

In sostanza, nel suo libro il D'Ambrosio critica fortemente lo sperpero di denaro conseguente alla promozione di progetti per le api mellifere ma, allo stesso tempo, risulta

che proprio lo stesso D'Ambrosio ha presentato un simile progetto ed acquisito fondi pubblici e tanto giustificandosi con il sol fatto che, diversamente, la società promotrice avrebbe abbandonato la sua associazione.

c. *“Fustigatore dei costumi molisani, attacca il sistema universitario regionale, perché non spiega che è stato anche lui ingranaggio di tale meccanismo? Una docenza nel 2006, quindi in piena era Cannata, per un seminario costato € 3.000,00”.*

Anche in questo caso l'articolo in esame si è attenuto ai limiti della verità e della contenenza, relativamente al seminario realmente svolto dal D'Ambrosio presso l'Università del Molise, regolarmente retribuito, nonostante le successive critiche al “sistema degli amministrativi, degli impiegati amministrativi dell'università”.

E' lo stesso D'Ambrosio che all'udienza del 23.01.2013(cfr. p. 12), riferisce che *“io ho criticato l'Università del Molise ... Domanda: lei ha avuto anche questa frequentazione con l'Università attraverso un seminario? Risposta: Sì (pp. 12 e 13) ...ho ricevuto il compenso dall'Unimol per aver promosso, organizzato e fornito materiale didattico per un seminario (p.5)”.*

La conferma delle riferite circostanze viene data anche dalla documentazione depositata, dalla quale si evince che il D'Ambrosio ha percepito dall'Università degli Studi del Molise l'importo di euro 2.764,98 per una *“docenza corso seminariale”* (cfr. all. 1c).

d. *“Quando reclama l'eticità dei comportamenti di chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni (argomento sempre valido e non in discussione) dimentica le sentenze della Corte dei Conti che lo hanno condannato per aver percepito contributi in favore delle cooperative in maniera illegittima. Da oggi in avanti potremmo chiamarlo Vinizio visto che il vizio di cantarla a tutti dovrà passargli di un solo*



colpo. Perché da oggi non è più credibile ... il resto è cronaca si chiama figura di merda”.

Anche le condanne della Corte dei Conti sono un fatto certo e documentalmente provato (cfr. all. 1d), oltre che confessato dallo stesso D'Ambrosio (cfr. verbale di udienza 23.01.2013, pag. 13).

Sono questi gli *“scheletri nell'armadio”*, evocati nell'articolo incriminato.

La regola, dunque, è quella per cui: *“l'esercizio del diritto di critica politica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti dal soggetto criticato, rimanendo però pacifico come non possa scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del soggetto stesso”* (Cassazione penale, sentenza del 20 aprile 2015, n. 20998: esclusa, nella specie, l'ipotesi di diffamazione in capo all'imputato che, nel corso di una riunione indetta dall'Unione Nazionale Commercianti Ortofrutta, avente ad oggetto l'attività dell'Unione Regionale delle Bonifiche Emilia Romagna, aveva definito i Consorzi di bonifica dei *“carrozzoni”*, evocandone la sostanziale inutilità, rientrando tale condotta nell'esercizio legittimo del diritto di critica e non costituendo una gratuita e ingiustificabile aggressione verbale).

In altri termini, *“la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui lesività possa, tuttavia, trovare giustificazione nell'esistenza del diritto di libertà di espressione, ma sempre a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo”* (Cassazione penale, sentenza del 25 settembre 2014, n. 47940).



Nel nostro caso, la critica ha riguardato la figura pubblica del D'Ambrosio, i ruoli ricoperti e gli incarichi pubblici assunti, senza mai sconfinare in una aggressione gratuita delle sue qualità morali ed intellettuali ad eccezione della frase, in chiosa finale dell'articolo, "*figura di merda*", volgare e non proprio rispettosa del requisito della continenza, frase che comunque, alla luce degli altri elementi sovraesposti complessivamente considerati, non rende l'articolo diffamatorio.

Per questi motivi, la domanda risarcitoria attorea va disattesa.

Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'attore in riassunzione e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio, in forza della sentenza della Corte di Cassazione, quinta sezione penale, n. 13398/18 dell'11.12.2017 depositata il 22.03.2018, sulla domanda di risarcimento dei danni proposta, con atto di citazione in riassunzione notificato il 22 giugno 2018, da D'Ambrosio Vinicio nei confronti di Dell'Omo Nicola, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna D'Ambrosio Vinicio al pagamento, in favore di Dell'Omo Nicola, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.240,00 per fase di studio, in euro 2.360,00 per fase introduttiva, in euro



1.690,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA come per legge.

Così deciso, nella camera di consiglio della Corte del 14 luglio 2021.

Il Consigliere est. -dott.ssa Rita Carosella-

IL PRESIDENTE

- DR.SSA MARIA GRAZIA d'ERRICO-

